



Prot. 3810

Montecreto 01/08/2024

ORDINANZA N. 1 DEL 01/08/2024

IL SINDACO

PREMESSO che nel territorio comunale insistono numerosi insediamenti agro-zootecnici con elevato numero di bestiame e che, per consuetudine lavorativa degli operatori del settore, nel periodo estivo di ogni anno vengono effettuate le operazioni di spargimento del letame sui terreni agricoli, prima di iniziare le coltivazioni autunnali;

VISTO che da tali operazioni di spargimento, stanti le elevate temperature proprie del periodo estivo, possono scaturire inconvenienti igienici per il diffondersi di cattivi odori e il proliferare di insetti, potenzialmente dannosi, causando disagio a turisti e ad agli abitanti;

VISTO che nel territorio comunale insistono numerose abitazioni che nel periodo estivo vengono adibite a residenze secondarie;

RITENUTO, pertanto, dover disciplinare lo spargimento degli effluenti organici di natura zootecnica, vietando tali operazioni, per un periodo limitato nella stagione estiva, al fine di tutelare l'igiene pubblica e ambientale;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 7 aprile 2006, la L.R. n. 7/2004;

VISTO il D. Lgs. n. 152/06 art. 112 e 74 comma 1 lettera O, il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

a tutela della salute pubblica

ORDINA

- A. a tutti gli operatori agricoli, conduttori di aziende agricole e zootecniche, **il divieto di eseguire lo spargimento di letame e di liquami zootecnici sui terreni agricoli** e di eseguire lavori di movimentazione di detto materiale nelle concimaie **dal 05/08/2024 fino al 25/08/2024**;
- B. che le operazioni di spargimento degli effluenti di natura zootecnica, da eseguirsi esclusivamente nel periodo autorizzato vengano effettuate secondo corrette pratiche agronomiche interrando immediatamente siffatti materiali con apposita aratura delle aree interessate per gli effluenti di natura solida e mediante idonea spanditura per quelle di natura liquida e/o semiliquida, il tutto osservando ogni altra disposizione di legge in materia ambientale.

Sono fatti salvi casi di urgente necessità, di emergenza sanitaria o di igiene pubblica, esclusivamente locale, nei quali casi specifici lo spandimento verrà singolarmente autorizzato per mettere in sicurezza i bacini di stoccaggio, ma non il loro svuotamento. Lo spandimento dovrà avvenire in conformità ai piani aziendali di smaltimento provinciali, lontano dai centri abitati.



DISPONE

- Che gli organi di Polizia Locale si curino del rispetto di quanto sopra ordinato e che l'ufficio tecnico comunale si incarichi della presente ordinanza per quanto di competenza.
- Che la presente ordinanza sia resa nota ai cittadini interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale on-line e inserimento sul sito internet dell'Amministrazione comunale (indirizzo: www.comune.montecreto.mo.it);
- Che la presente ordinanza sia divulgata mediante affissione nei punti informativi del Comune di Montecreto, in modo da assicurare la più ampia conoscenza a tutti gli interessati;

AVVERTE INOLTRE

Che chiunque ne abbia interesse, avverso la presente ordinanza potrà proporre:

- ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. Emilia Romagna, entro il termine di 60 giorni, dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Montecreto;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro il termine di 120 giorni, dalla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio comunale

Il Sindaco
F.to Giuseppe Ballotti